

**Conto che torna**

a cura  
di **Raffaele Marcello\***

# Opzione Irap, ecco le modalità per società e ditte individuali

\*componenteCndec  
scrivere a r.marcello  
@marcellocommercialisti.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*Quali sono le modalità di esercizio dell'opzione Irap da parte delle società di persone e delle imprese individuali? (Franco Fabozzi, Caserta)*

L'articolo 1, comma 50, lettera b) della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha inserito, dopo l'articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'articolo 5-bis concernente la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap per le società di persone e le imprese individuali.

Il comma 2 del suddetto articolo 5-bis prevede per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 446 del 1997, in regime di contabilità ordinaria, la facoltà di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446, che attiene alla determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.

La comunicazione fino al 2014 doveva essere presentata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercitava:

- l'opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio;
- la revoca dell'opzione precedentemente comunicata.

Sulla base delle novità introdotte con il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, il contribuente potrà optare per il regime speciale «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».

Non è più prevista quindi la specifica compilazione di un apposito modello ed è fissata - per i contribuenti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - la nuova scadenza del 30 settembre del primo anno di efficacia dell'opzione: le società di persone e agli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, dispor-

ranno pertanto di un maggior termine per valutare la convenienza dell'adozione delle regole di determinazione della base imponibile Irap previste per le società di capitali.

